

IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE

4° incontro

Determinazione dei compensi professionali quale declinazione del concetto di deontologia

dr. Roberto Ianni

mercoledì 21 ottobre 2015



Prestazione Intellettuale

Artt. 2229-2238 codice civile

- q Iscrizione in albi o collegi (2229)
- q Personalità della prestazione (2232)
- q Diritto al compenso (2233)
- q Responsabilità (2236)



Le Fonti Normative

Art. 2233 del codice civile

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione



L'art. 2233 del Cc

Comma 1 dell'art. 2233 del Cc prevede:

- q In primo luogo l'accordo delle parti
- In subordine l'applicazione delle tariffe ove esistenti
- q In ultima istanza il ricorso al giudice

Comma 2 dell'art. 2233 del Cc descrive l'entità del compenso



Il diritto al compenso

Art. 2233 2° comma dispone che

q in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata

ALL'IMPORTANZA DELL' OPERA ed al

DECORO DELLA PROFESSIONE.

q la natura <u>RETRIBUTIVA</u> del compenso del professionista.



Il diritto al compenso

La norma parla di compenso e non di corrispettivo

IMPORTANZA DELL'OPERA: rilievo sociale della prestazione intellettuale che genera esternalità positive; gli effetti della prestazione si dispiegano non solo sul cliente ma anche sull'intera collettività

DECORO DELLA PROFESSIONE: il prestigio sociale che riveste la professione intellettuale

Il <u>compenso</u>, quindi, non si calcola <u>solo</u> in base al risultato ottenuto, avendo cioè riguardo al solo valore economico dellopera che sta al centro del rapporto sinallagmantico tra prestazione professionale e controprestazione remuneratoria (Corrispettivo)



Quali erano le funzioni della tariffa

La tariffa era uno strumento per:

- la determinazione dei compensi (funzione di orientamento)
- d l'organizzazione del lavoro del professionista.
- | la "misura del valore" di una prestazione e quindi come STRUMENTO DI GARANZIA per il cliente stesso
- q i giovani dando valore alle proprie prestazioni
- q tutelare i terzi

La tariffa non era stabilita dalla categoria professionale ma dal Ministero della Giustizia



L'evoluzione della normativa

- Q DECRETO LEGGE n°138 DEL 13 AGOSTO 2011
 Ø LEGGE DI CONVERSIONE N° 148 DEL 14 SETTEMBRE 2011
- Q LEGGE N° 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011 (LEGGE DI STABLITA')
- Q DECRETO LEGGE N° 1 24 GENNAIO 2012
 Ø LEGGE DI CONVERSIONE N° 27 DEL 24 MARZO 2012
- O DECRETO MINISTERIALE N° 140 20 LUGLIO 2012
- Q D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N° 137



La riforma 2012 degli ordinamenti professionali

Art. 9, **D.L. 24.1.2012**, **n. 1**,– Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività:

- abrogazione delle tariffe professionali;
- definizione di un compenso pattizio per le prestazioni professionali mediante un **preventivo** di massima al cliente e conseguenti obblighi informativi
- in ogni caso la misura del compenso va adeguata all'importanza dell'opera





Art. 9, D.L. 24.1.2012, n.

- 1 Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- **2 -** Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un *organo giurisdizionale*, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
- 3 Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziarie, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Art. 9, D.L. 24.1.2012, n.

- 4 Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni TUTTE le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
- **5 -** Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

8USTOARSIZIO



Gli elementi essenziali

Il compenso è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista <u>deve</u> rendere noto al cliente il grado di <u>complessità</u> <u>dell'incarico</u>, <u>fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico</u>



Gli elementi essenziali

In ogni caso la misura del compenso:

 deve essere adeguata all'importanza dell'opera

- va pattuita indicando per le <u>singole</u> <u>prestazioni TUTTE</u> le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



La riforma 2012 degli ordinamenti professionali

D.M. Giustizia 20.7.2012, n. 140, G.U. 22.8.2012, n. 195, in vigore dal 23 agosto 2012

per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate da parte di un organo giurisdizionale

Dottori commercialisti: Capo III ed Allegato II



- 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
- 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
- 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
- 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
- 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
- 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
- 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.



- **CHI?** L'ORGANO GIURISDIZIONALE
- **QUANDO ?** QUANDO DEVE LIQUIDARE IL COMPENSO DEI PROFESSIONISTI.
- **SEMPRE ?** NO !! SOLO IN DIFETTO DI ACCORDO TRA LE PARTI
- **COME?** IN MODO OMNICOMPRENSIVO

MA

SONO <u>ESCLUSE LE SPESE</u> ANCHE QUELLE CONCORDATE IN MODO FORFETTARIO.



ATTENZIONE A:

ASSENZA DI PROVA DEL PREVENTIVO DI MASSIMA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE NEGATIVA!!!

E COMUNQUE...

IN NESSUN CASO I PARAMETRI SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE



D.M. 140/2012

Semplificazioni e sfoltimento regole:

- riduzione numero attività tipiche per le quali possono essere liquidati i compensi professionali.
- razionalizzazione dei criteri per la definizione del valore della pratica
- ampliamento del numero dei parametri generali da utilizzare per la determinazione del compenso

Tariffa VS parametri

vincolo per il professionista/cliente VS guida per il giudice



D.M. 140/2012

In dettaglio:

- Eliminazione suddivisione tra **rimborsi spese**, **indennità** e **onorari** (specifici, graduali, preconcordati e a tempo)
- Onorario e rimborsi spese (documentati o forfettari)
- Riduzione delle attività a 11
- Riduzione dell'onorario; non più su base geografica od anzianità ma su rapidità e semplicità
- Si ristrutturazione dei debiti ex 182-bis, NO piani attestati



D.M. 140/2012, art. 15 "tipologia di attività"

- a) amministrazione e custodia;
- b) liquidazione di aziende;
- c) valutazioni, perizie e pareri;
- d) d) revisioni contabili;
- e) tenuta della contabilità.
- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- assistenza in procedure concorsuali;
- j) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- k) sindaco di società.

Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.



Art. 17 (Parametri generali)

Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
 - b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
 - c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) pregio dell'opera prestata.
- 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
- 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.



Presidente dell'Autorità Antitrust

"I codici deontologici dovrebbero limitarsi a contenere norme di tipo etico a garanzia, da un lato, di un elevato livello di tutela degli interessi dell'utente della professione e, dall'altro, a garanzia della libertà, autonomia e coscienza del professionista. Essi non dovrebbero mai riguardare questioni relative al comportamento economico degli stessi professionisti nella loro offerta di servizi sul mercato". (settembre 2012)

art. 25 del codice deontologico (art.24 della bozza del nuovo Codice)



Articolo 25 Compenso professionale

- 1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
- 2. [abrogato]
- 3. [abrogato]
- 4. [abrogato]
- 5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
- 6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.



Art. 24, Compenso professionale Codice Deontologico 2015 (bozza)

- 1 *idem*
- 2 La misura del compenso è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
- 3 Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale.
- 4 Il professionista non deve richiedere compensi o acconti manifestatamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
- **5** *idem*
- **6** *idem*
- 7 Il professionista può agire giudizialmente nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.



Le novità sostanziali dell'art.24 dell'art.24

Per iscritto

Componente variabile



Un obbligo ineludibile

Assicurare la qualità delle prestazioni rese, nell'interesse della clientela e, più in generale, nel rispetto dell'interesse pubblico



Qualità delle prestazioni e tariffa

L'attenzione del CNDCEC è volta al rispetto della qualità della prestazione e delle regole concorrenziali che non possono essere messe in discussione attraverso discutibili condotte indiscriminatamente al ribasso.

I compensi pattuiti dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere in grado di assicurare che il professionista possa:

- rispettare i principi di competenza e di diligenza disciplinati accuratamente nell'art. 8 del codice;
- svolgere la prestazione al livello richiesto dalle prassi e dalla tecnica professionale corrente.



Il divieto di ritenzione

Art. 2235 "il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".

Il prestatore d'opera intellettuale subisce un trattamento diverso e opposto a quello riservato ad altri prestatori d'opera per i quali opera ex lege il diritto di retinzione sui beni loro affidati.



IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE

4° incontro

Determinazione dei compensi professionali quale declinazione del concetto di deontologia

dr. Roberto Ianni

mercoledì 21 ottobre 2015